

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 01/P/150110
San Fior, 10/01/2015

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Responsabilità del committente e dell'appaltatore.**

C'è voluto davvero troppo tempo perché ci si rendesse conto dell'effetto mortifero di alcune disposizioni¹ che estendevano la responsabilità ai committenti per i debiti tributari dell'appaltatore e dei subappaltatori. Ma "non è mai troppo tardi"!

Un primo timido passo era già stato fatto con l'emanazione dell'art. 50 del DI 21/06/2013, n. 69, che eliminava la responsabilità solidale per l'IVA; **un secondo, più incisivo, è rappresentato dall'entrata in vigore, a partire dal 13 dicembre 2014, del D.Lgs. 21-11-2014 n. 175, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2014, n. 277.**

Il provvedimento, come si suol dire, "chiude la stalla dopo che i buoi sono scappati", ma, comunque, va accolto con favore; tuttavia, la responsabilità solidale negli appalti **non esce completamente di scena.**

Con la presente circolare proviamo, perciò, a delineare il quadro normativo vigente dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014.

RESPONSABILITA' DEL DEBITORE: PRINCIPIO GENERALE

Il principio cardine del nostro diritto civile, contenuto nell'art. **2740** del CC, stabilisce che (solo) il debitore (e non altri, in sua vece) debba rispondere delle proprie obbligazioni.

Art. 2740 CC. Responsabilità patrimoniale.

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni [c.c. 1176, 1218] con tutti i suoi beni presenti e futuri [c.c. 2150, 2741, 2901, 2910].

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [c.c. 170, 187, 188, 326, 490, n. 2, 625, 2045, 2046, 2117, 2150, 2267, 2313; c.p.c. 514].

¹ Tra queste si citano il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, la "riforma Fornero" (L. 28-6-2012 n. 92) ed il DL 28/06/2013 n. 76.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Questo principio ha conosciuto, specialmente per il passato ed in materia di **appalti**, ampie deroghe

CONTRATTO DI APPALTO: NOZIONE

Secondo l'art. 1655 del CC., l'appalto è il contratto col quale l'**appaltatore** assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, a lui commissionati dall'**appaltante** (o committente) verso un corrispettivo in danaro.

1655 CC. Nozione.

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione [c.c. 2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro [c.c. 1657, 1677, 2222].

Si ha subappalto quando l'appaltatore, a ciò autorizzato dal committente, a sua volta, commissiona l'opera o il servizio ad un terzo, **subappaltatore**.

1656 CC. Subappalto.

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente [c.c. 1670].

Nella realtà, è spesso quasi impossibile distinguere il contratto **d'appalto** dal contratto **d'opera**; in genere, si afferma che il contratto d'opera è tipico dell'artigiano, in quanto ha per oggetto, più che altro, il "lavoro" dell'assuntore, mentre il contratto d'appalto è tipico dell'"impresa con organizzazione", ma i tratti distintivi delle due tipologie contrattuali, anche in dottrina, rimangono alquanto fumosi (con il rischio che il committente del contratto d'opera subisca la solidarietà prevista nel caso di appalto).

2222 CC. Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [c.c. 1655].

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

**RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE (CHIUNQUE ESSO SIA – ANCHE PRIVATO CITTADINO NON IMPRENDITORE)
NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE (art. 1676 CC) – Nulla è cambiato**

Una prima, limitata, deroga al principio generale contenuto nell'art. 2740 CC è contenuta già nello stesso C.C.; infatti, l'articolo 1676 consente ai dipendenti dell'appaltatore, che hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio, di proporre azione diretta **contro il committente** per conseguire quanto è loro dovuto, **fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore** nel tempo in cui essi propongono la domanda.

art. 1676 C.C. Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente.

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE IMPRENDITORE O DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI – D.Lgs. n. 175/2014: Cambiamento in peius

L'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003, nel testo più volte modificato da vari provvedimenti, ma soprattutto dall'art. 4, comma 31, lett. a) e b), della L. 28 giugno 2012, n. 92 ("Riforma Fornero") e, per ultimo, dall'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 21-11-2014 n. 175, in vigore dal 13 dicembre 2014, stabilisce che in caso di **appalto di opere o di servizi**, il **committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore**, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori **entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto**, a corrispondere

- ai lavoratori **i trattamenti retributivi**, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
- nonché i **contributi previdenziali** e i **premi assicurativi**

dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Non si può tacere dell'inopportunità di una tale estensione di responsabilità nei confronti del committente per gli effetti depressivi che essa sicuramente produce e dell'iniustizia della previsione di una obbligazione solidale che **va, addirittura, oltre il limite di valore dell'appalto**.

In proposito, va sottolineata l'estrema difficoltà per il committente, che voglia misurare la propria responsabilità, di individuare esattamente i trattamenti retributivi ed i contributi dovuti in relazione **al periodo di esecuzione del**

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

contratto di appalto; ci si chiede, ad esempio, di quali strumenti ed informazioni disponga il committente per verificare che è stato impiegato il lavoratore A, piuttosto che il lavoratore B ... (per non parlare del lavoratore C che è stato impiegato nell'esecuzione contemporanea di due appalti), ecc...?

Una parziale difesa per il committente imprenditore o datore di lavoro è data dalla possibilità di invocare il beneficio della **preventiva escussione** del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso, l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Il committente datore di lavoro potrà sfuggire alla responsabilità in discorso qualora i (futuri) CCNL (quali? Quelli del Committente o dell'Appaltatore o di tutti e due? La "riforma Fornero" non lo precisa) lo prevedano, individuando, nel contempo, metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

La solidarietà è esclusa qualora il committente sia una **persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale** (co. 3-ter).

Con il primo comma dell'art. 9 del DL 28/06/2013, n. 76² ("**pacchetto lavoro**"), le penalizzanti disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono state inopinatamente estese anche in relazione ai **compensi** e agli obblighi di **natura previdenziale e assicurativa** nei confronti dei "**lavoratori con contratto di lavoro autonomo**".

Meno male che, con Circolare 29/08/2013, n. 35, il Ministero del Lavoro ha precisato che il riferimento ai **lavoratori con contratto di lavoro autonomo** debba essere limitato sostanzialmente ai **co.co.co/co.co.pro.** impiegati nell'appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all'assolvimento degli oneri di natura previdenziale e assicurativa!

Non bastasse, lo stesso provvedimento (art. 9 DL n. 76/2013) ha stabilito che le eventuali **esimenti dalla solidarietà** contenute nei (futuri) CNL hanno effetto **esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto**, con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

La responsabilità prevista nel citato art. 29 **non è stata minimamente attenuata** dal D.Lgs n. 21/11/2014 n. 175, il quale, anzi, **si è premurato di affibbiare allo sventurato committente**, che abbia dovuto pagare in via solidale con il

² Art. 9, co. 1, del DL 28/06/2013 n. 76: Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

proprio appaltatore, **anche gli obblighi del sostituto d'imposta** (cioè gli obblighi di praticare le ritenute, emettere le relative certificazioni e di presentare il mod. 770).

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276

"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

Art. 29. Appalto

In vigore dal 13 dicembre 2014

1. *Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.*

2. *Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori **entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto**, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.*

...

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE IMPRENDITORE O DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, NONCHE' DEI DIPENDENTI DEL SOMMINISTRATORE IRREGOLARE – Nulla è cambiato

Il **committente** incorre in una particolare responsabilità qualora utilizzi il contratto di appalto per camuffare una **somministrazione di lavoro³ irregolare⁴**.

Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si **distingue dalla somministrazione di lavoro**:

- per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
- per l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,
- nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Qualora il contratto di appalto nasconda, in realtà, una **somministrazione di lavoro irregolare**, il lavoratore interessato **può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto committente che ne ha utilizzato la prestazione** (art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003).

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

Art. 27. Somministrazione irregolare

1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21,

³ "Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolge ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5" (art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003).

⁴ Sono abilitate alla somministrazione solo le Agenzie per il lavoro iterinale (art. 4. D.Lgs. n. 276/2003).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.

3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE, IN SOLIDO CON IL SUBAPPALTATORE, NEI CONFRONTI DELL'ERARIO (art. 35, co. 28, del DL 223/2006) – DISPOSIZIONE ABROGATA DALL'ART. 28, COMMA 1, D.LGS. N. 175/2014.

Secondo l'art. 35, co. 28 del D.L. 04-07-2006, n. 223, nel testo previgente l'entrata in vigore dell'art. 50 del DI 21/06/2013, n 69 (che ha eliminato la responsabilità per l'IVA), in caso di appalto di opere o di servizi, l'**appaltatore** rispondeva in solido con il **subappaltatore**, nei limiti dell'ammontare del **corrispettivo dovuto**, del versamento all'erario

1. delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente,
2. dell'**imposta sul valore aggiunto** dovuta dal subappaltatore (previsione poi eliminata dall'art. 50 del DI 21/06/2013, n 69)

in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale veniva meno se l'appaltatore verificava, acquisendo la documentazione **prima del versamento del corrispettivo**, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, **scaduti alla data del versamento**, erano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo poteva essere rilasciata anche attraverso un'**asseverazione** dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Caf), e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

1998, n. 322 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro).

La circolare AdE n.40/E aveva, successivamente, chiarito che poteva ritenersi *valida, in alternativa alle asseverazioni*, anche una **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore attestava l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

In base all'ultimo periodo del co. 28, l'appaltatore poteva sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore (possibilità che si prestava ad abusi!).

Dopo aver causato danni incalcolabili all'economia, le disposizioni di cui al succitato comma 28 (tra l'altro, spesso interpretate in senso peggiorativo) sono state finalmente abrogate dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014.

D.L. 04-07-2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.)

Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. (Gli attuali commi da 28 a 28-ter così sostituiscono l'originario comma 28 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 13-ter, **D.L. 22 giugno 2012, n. 83**, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.)

.....

[28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'**appaltatore** risponde in solido con il **subappaltatore**, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario **in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto**. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.] **Comma abrogato dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014.**

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE NEI CONFRONTI DELL'ERARIO, PER OMESSO CONTROLLO DELL'OPERATO DELL'APPALTATORE (art. 35, commi 28-bis e 28-ter del DL 223/2006) – DISPOSIZIONI ABROGATE DALL'ART. 28, COMMA 1, D.LGS. N. 175/2014.

Il committente-datore di lavoro

1. **era ed è tutt'ora** ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003, oltre che dei trattamenti retributivi spettanti al lavoratore, dei **contributi previdenziali** dovuti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, **entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto**, dovuti in relazione al **periodo di esecuzione del contratto di appalto**⁵;
2. **non era**, invece, da ritenersi responsabile degli omessi versamenti delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente (e dell'Iva, prima dell'esclusione determinata dall' art. 50 del DI 21/06/2013, n 69) da parte dell'**appaltatore** e degli eventuali **subappaltatori**, mancando a carico del committente (anche se non mancavano autorevoli opinioni contrarie) una previsione simile a quella che l'art. 35, co. 28, D.L. 04-07-2006, n. 223, aveva destinato al primo appaltatore.

Peraltro, con riguardo al secondo punto, il **committente imprenditore o lavoratore autonomo** **soggetto passivo dell'iva**⁶, anche non datore di lavoro, ed, in ogni caso, i **soggetti Ires**⁷, erano chiamati ai sensi del combinato disposto dei commi 28-bis e 28-ter dell'art. 35 del DL n. 223/2006 ad **effettuare un controllo sull'operato dei propri appaltatori e relativi subappaltatori**; l'inosservanza di tale obbligo era punita in modo spropositato.

Più precisamente, in base al predetto comma 28-bis, il **committente** poteva provvedere al **pagamento del corrispettivo** dovuto all'**appaltatore** solo **previa esibizione** da parte di quest'ultimo della **documentazione attestante che erano stati correttamente effettuati dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori** i versamenti:

- delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente,
- dell'**imposta sul valore aggiunto** (solo fino all'entrata in vigore dell'art. 50 del DI 21/06/2013, n 69)

dovuti in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto.

⁵ Responsabilità allargata dall'art. 9, co. 1, del DL 28/06/2013, anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

⁶ Escluse, comunque, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini dell'IVA (AdE - Circ. 1 marzo 2013, n. 2/E).

⁷ In proposito, si precisa che il "Condominio" non è ricompreso tra i soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del Tuir.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Se l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori non fornivano tale documentazione, **il committente** era facoltizzato a sospendere il pagamento del corrispettivo oltre ai termini pattuiti nel contratto e fino all'esibizione della predetta documentazione; se, invece, effettuava comunque il pagamento e gli adempimenti non erano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore, era soggetto alla irrazionale e stratosferica **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 200.000,00**.

Dopo aver causato guasti incalcolabili, anche i commi 28-bis e 28-ter sono stati finalmente abrogati dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014.

D.L. 04-07-2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.)

Art. 35. **Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.**

.....

[28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

*28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16.] **Commi abrogati dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014.***

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO – Nulla è cambiato

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi **all'interno della propria azienda**, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs n. 81/2008⁸, **l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione**. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'**autocertificazione** (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale,

b) **fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente** in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, **l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).**

D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), **l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture**

⁸ La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, da adottare con Dpr. A tutt'oggi, risulta emanato solo il D.P.R. 14-9-2011 n. 177, il quale disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

...

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

...

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

D.ssa Alessandra Gava



Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it